

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELLA FAMIGLIA DENOMINATA "NOUVEAUX-NES BIENVENUS PARMIS NOUS"**

L'anno duemilatredecim il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_, nella residenza municipale,

**TRA**

1) il Sig. CHABOD Osvaldo, nato ad Aosta il 31 maggio 1961, residente in Gressan, Frazione Pilet, 1, Segretario del Comune di Sarre per conto del quale agisce e stipula (c.f. 00091850073);

E

2) il sig. ROVITO Renato, nato a Salerno il 5 luglio 1974, residente a Gressan, frazione Entreprou, 3, nella sua qualità di titolare della farmacia ROVITO Dott. Renato con sede in Sarre, frazione Arensod (c.f. RVT RNT 74L05 H703M)

**PREMESSO che**

- 1) ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) spettano al comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali;
- 2) la legge 8 novembre 2000, n.328 disciplina la programmazione e l'organizzazione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali;
- 3) la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Interventi a favore della famiglia) riconosce il ruolo degli enti locali nelle politiche dei servizi alle famiglie;
- 4) nell'ambito della realizzazione di azioni di sostegno di diversa natura alle famiglie con figli minori appare significativo avviare delle iniziative finalizzate a sostenere le gravose spese per la crescita dei figli;
- 5) con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di attivare l'iniziativa "Nouveaux-nés bienvenus parmi nous" consistente nell'applicazione di uno sconto, da parte dell'unica farmacia presente sul territorio, sul prezzo degli alimenti e degli articoli sanitari destinati alla prima infanzia (età compresa tra 0 e 24 mesi), per i neonati residenti in questo comune;
- 6) a decorrere dal 1° gennaio 2010 la farmacia "già comunale" è stata trasferita al dott. Rovito Renato;
- 7) la farmacia dott. Rovito Renato con sede a Sarre in frazione Arensod ha manifestato la propria disponibilità a partecipare all'iniziativa;

**Tutto ciò premesso:**

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 - Premesse**

La premessa e gli atti in essa richiamati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2 - Finalità**

Finalità della presente convenzione è il sostegno alle famiglie nelle spese per la crescita dei figli, attraverso la concessione di una riduzione del prezzo degli alimenti, degli articoli sanitari e dei prodotti farmaceutici da banco destinati alla prima infanzia (età compresa tra 0 e 24 mesi), in vendita presso la farmacia.

### **Articolo 3 - Beneficiari**

Possono usufruire delle agevolazioni economiche previste dalla presente convenzione le famiglie residenti in questo comune con neonati di età compresa tra 0 e 24 mesi.

### **Articolo 4 - Oggetto**

Formano oggetto delle agevolazioni economiche previste dalla presente convenzione l'acquisto di alimenti, articoli sanitari e prodotti farmaceutici da banco destinati alla prima infanzia. I prodotti farmaceutici da banco dovranno essere specifici per l'età dei beneficiari della presente convenzione. Non potrà godere delle agevolazioni l'acquisto di pannolini non biodegradabili e non ecologici.

### **Articolo 5 – Entità delle agevolazioni**

La riduzione, operata sul prezzo di vendita, è pari al 15% complessivo, di cui il 7,5% a carico del comune ed il 7,5% a carico della farmacia.

### **Articolo 6 – Modalità di concessione delle agevolazioni**

Le famiglie potranno usufruire delle agevolazioni previste ritirando presso il comune la carta "Nouveaux-nés-bienvenus parmi nous".

La carta andrà esibita, unitamente ad un documento di riconoscimento, alla farmacia all'atto di ogni acquisto agevolato.

### **Articolo 7 – Impegni della farmacia**

La farmacia si impegna a:

- ✓ praticare la percentuale di sconto a tutti i possessori delle carte rilasciate dal Comune, sulle quali saranno riportati adeguati elementi di riconoscimento;
- ✓ non modificare le condizioni di agevolazione o sconto;
- ✓ verificare la correttezza dell'utilizzo della carta;
- ✓ rendicontare semestralmente al comune, fornendo elenchi dettagliati degli acquisti e specificando identificativo del neonato avente diritto allo sconto, le agevolazioni praticate, provvedendo ad emettere apposita fattura al comune per la parte di sconto a carico del comune stesso;
- ✓ esporre presso la farmacia il materiale informativo dell'iniziativa che il comune fornirà;
- ✓ non divulgare a terzi o utilizzare i nominativi che il Comune di Sarre fornirà per la realizzazione dell'iniziativa.

### **Articolo 8 – Impegni del comune**

Il Comune di Sarre si impegna a provvedere a:

- ✓ predisporre e trasmettere alla farmacia ed agli aventi diritto il materiale informativo dell'iniziativa;
- ✓ rilasciare agli aventi diritto la carta "Nouveaux-nés bienvenus parmi nous";
- ✓ comunicare tempestivamente, e comunque almeno con cadenza mensile, i nominativi relativi alle carte non più valide (per scadenza, per emigrazione in altro comune, ecc.);
- ✓ versare il corrispettivo dello sconto praticato, a carico del comune e rendicontato semestralmente dalla farmacia, dopo controllo degli elenchi forniti.

### **Articolo 9 - Verifica dell'iniziativa**

I soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano a verificarne, alla scadenza dei primi sei mesi dell'iniziativa, l'attuazione e il livello di raggiungimento degli obiettivi al fine di valutare gli esiti della stessa ed apportare eventuali modifiche alla procedura instaurata.

In ogni caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento dell'iniziativa non è conforme al protocollo sottoscritto dalle parti, la stessa contesta l'inadempimento alla farmacia, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare la farmacia al rispetto dei termini della convenzione, ovvero nei casi più gravi procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la

risoluzione della convenzione. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato.

**Articolo 10 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata per l'anno 2013. La stessa potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

**Articolo 11 – Registrazione della convenzione**

La presente convenzione, riguardando prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrata soltanto in caso d'uso.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL TITOLARE DELLA FARMACIA